

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE

DISCIPLINARE DI INCARICO

SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA REDAZIONE
DEL PIANO VERDE DELLA CITTA' DI FIRENZE - CIG ZE93837723

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,
redatta mediante strumenti informatici e sottoscritta con firme digitali, in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. CAD), come previsto dall'art. 32 comma 14
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

TRA:

- l'Ing. Ilaria Nasti nata a Firenze il 18.05.1976 domiciliata per la carica in Firenze, via
B. Fortini n. 37, non in proprio ma in rappresentanza del "**COMUNE DI FIRENZE**",
codice fiscale 01307110484 (di seguito indicato come "il Comune"), nella sua qualità di
Direttore della Direzione Ambiente, autorizzata al presente atto ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000, nonché in forza dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e
dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, che
nel prosieguo del presente contratto sarà indicato anche come "Committente",
"Committenza" o "Stazione Appaltante";

E

- il Dott. Alberto Giuntoli, nato a Firenze il 29.10.1964 C.F.: GNTLRT64R29D612Y
in qualità di legale rappresentante dello **Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto
Giuntoli**, con sede legale in Via G. Ricci n. 11/E Firenze Partita IVA n. 05769270488,
(pec: pec@pec.studiobellesi.com), che nel prosieguo del presente atto sarà indicato anche
come "Affidatario";

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente n. 8184 esecutiva il 7.11.2022, è stato disposto l'affidamento in favore dello Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto Giuntoli, del servizio di coordinamento tecnico- scientifico per la redazione del Piano del Verde (PDV) della città di Firenze;

- sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Comune, da un lato, e l'affidatario, dall'altro, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa, affida allo Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto Giuntoli, come sopra generalizzato, che accetta, l'esecuzione del "Servizio di coordinamento tecnico-scientifico per la redazione del Piano del Verde (PDV) della città di Firenze".

L'incarico sarà svolto dal Dott. Alberto Giuntoli e prevede il coordinamento delle attività di progettazione e redazione della proposta di Piano del Verde (sia nella fase di definizione della proposta che nelle successive ed eventuali fasi di approfondimento ed integrative che si renderanno necessarie ai fini della predisposizione del testo definitivo per l'approvazione da parte dei competenti organi comunali) svolgendo nello specifico le seguenti prestazioni:

- a) definizione delle tempistiche delle attività dei vari soggetti incaricati della redazione della proposta di Piano del Verde, secondo il cronoprogramma imposto dalla A.C;
- b) - coordinamento del gruppo di lavoro interno alla A.C. e cura dei rapporti con gli enti di ricerca, Università, altre istituzioni ed associazioni (Università di Firenze,

CNR, ecc.) coinvolti nella redazione del Piano;

c) revisione degli elaborati prodotti dai partner coinvolti nel progetto in conformità agli obiettivi posti dall'Amministrazione Comunale;

d) cura dei rapporti con l'Assessorato all'Ambiente e Transizione Ecologica e con gli altri organi politici e tecnici dell'Amministrazione (Quartieri, Direzione Urbanistica, ecc.) coinvolti;

e) cura dei rapporti con gli stakeholders locali e nazionali (ordini professionali, associazioni, cittadini ecc.);

f) promozione degli incontri con i progettisti e con gli stakeholders e partecipazione ad incontri pubblici con la cittadinanza e/o con gli organi politici promossi dalla A.C. per la divulgazione dei contenuti del Piano del Verde.

Il professionista affidatario si obbliga allo svolgimento dell'incarico alle condizioni tutte di cui al presente disciplinare, in conformità all'offerta che l'affidatario ha presentato e conservata sulla Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (procedura n.. 021585/2022) ai documenti ivi pubblicati comprensivi di allegati, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore. L'affidatario si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto e dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP Ing. Ilaria Nasti, impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività ed il cronoprogramma.

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo stabilito dalle parti per tutte le prestazioni indicate al precedente articolo 1, ammonta ad € **15.000,00** quale compenso comprensivo di spese generali, oltre contributo integrativo previdenziale (4%) pari a € 600,00 ed oltre IVA al 22% pari ad € 3.432,00, per un totale di € **19.032,00**. Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto ed è da

intendersi fisso e invariabile.

Non è redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura intellettuale e non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione Appaltante.

L'erogazione del corrispettivo, giuste disposizioni della RUP, avverrà con le seguenti modalità:

- 50% da corrispondere in contestualità alla presentazione della proposta preliminare del Piano del Verde previa presentazione di regolare fattura;

- 50% a saldo della presentazione professionale al momento della presentazione del testo definitivo del Piano del Verde per l'approvazione da parte dei competenti organi comunali (previa presentazione della fattura).

ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

L'Affidatario si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto. Le suddette prestazioni dovranno essere eseguite nei seguenti termini massimi:

- presentazione della **proposta preliminare** del Piano del Verde: entro **due mesi** dalla stipula del presente disciplinare di incarico (e comunque entro il 31 dicembre 2022);

- presentazione del **testo definitivo** del Piano del Verde da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali: entro **sei mesi** dalla stipula del presente disciplinare di incarico;

Le penali dovute dall'Affidatario sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura dell'uno per cento (**1 per 100**) dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti di cui all'art. 113 bis co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta, comunque, salva la facoltà per l'Ente Appaltante di richiedere il maggior

danno.

Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

Le penali sono applicabili solo nel caso in cui il ritardo dipenda dall'inadempimento delle prestazioni di cui al presente incarico e non ove un eventuale ritardo derivi da cause esterne o sia dipeso da soggetti terzi.

ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPGR n. 45/R del 07/08/2008.

L'Affidatario è tenuto a redigere il progetto nei limiti del Quadro Economico e rispettare le prescrizioni di cui al Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

ART. 6 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Affidatario nell'ambito dell'Incarico restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Firenze.

ART. 7 - RAPPORTI

Resta inteso che:

a) l'attività dell'Affidatario relativa al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con il Comune di Firenze;

b) l'attività dell'Affidatario e relativa al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente appaltante, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;

c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l'Affidatario abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;

d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 8 - ASSENZA DI INCOMPATIBILITA'

L'Affidatario dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

È vietato il subappalto ed è vietata la cessione del presente contratto.

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Firenze ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e negli organismi tecnico-amministrativi.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ E MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, l'Affidatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge

sopracitata. Il Codice CIG riferito all'intervento è: ZE93837723.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente indicato dall'Affidatario, in particolare l'Affidatario ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze, con Dichiarazione Sostitutiva ex art. 47 e 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 acquisita al protocollo n. 379069/2022, gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica, nonché ad individuare le persone delegate a operare su di esso. La stessa si obbliga, ai sensi della normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa al conto indicato.

L'Affidatario si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuarsi con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI

LAVORATORI DIPENDENTI

L'Affidatario è obbligato ad osservare integralmente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto. L'Affidatario dovrà altresì osservare tutte le norme e le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela,

protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

ART. 12 - OBBLIGHI CODICE COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di

comportamento del Comune di Firenze, l' Affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti

e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al

rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili,

codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito

internet del Comune, nella sezione: “Home > Amministrazione trasparente >

Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice

di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. 62/2013) e Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze”. L'Affidatario si impegna ad

adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei

dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il

medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce

inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione

del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 13 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre a quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 50 del 18

Aprile 2016, alle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di

cui al citato decreto, al Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di seguito

anche “Regolamento”), per le parti ancora in vigore, ed a tutte le leggi statali e regionali,

relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente

appalto, che l'Affidatario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente

impegnandosi all'osservanza delle stesse. Si fa, altresì, rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

ART. 14 - RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina Home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

L' Affidatario dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che:

- il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è la Direttrice della Direzione Ambiente;

- che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo;

- che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata;

- che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti

privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente;

- che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

L'Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

ART. 15 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Affidatario, nell'accettare il servizio come sopra descritto, elegge il proprio domicilio, per la durata del presente appalto, presso la sede del Comune di Firenze.

Le Parti concordano che le comunicazioni nei confronti dell'Affidatario avverranno in via ordinaria all'indirizzo da esso indicato in sede di procedura S.T.A.R.T. (sede legale/indirizzo PEC), come riportato nel presente contratto. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec: direz.ambiente@pec.comune.fi.it. Diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 16 - CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il giudice del Foro di Firenze.

ART. 17 - SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico dell'Affidatario, che se le assume. L'imposta di bollo è assolta mediante pagamento di mod. F23 pari ad € 32,00 (trentadue), in data 9.11.2022 mediante Poste Pay. Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso

d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte

II allegata al medesimo decreto.

Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 11 (undici) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, del contratto firmato da entrambe le parti.

Per il Comune di Firenze

la Direttrice della Direzione Ambiente Ing. Ilaria Nasti

.....

per l'affidatario –

Dott. Alberto Giuntoli

.....